



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

DELIBERAZIONE N. 1

del 23.01.2024

OGGETTO: Ricorso proposto dinanzi il TAR di L'Aquila dal CLUB AQUATICO PESCARA SSD A R.L. avverso Areacom, Regione Abruzzo e Comune di Pescara – Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio Avv. Fabrizio Rulli e Avv. Eugenio Galluppi.

Il giorno 23 gennaio 2024 nella sede dell'AREACOM – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (già A.R.I.C)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Donato Cavallo, Direttore Generale dell'AREACOM (già ARIC), individuato con D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici" e s.m.i;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011, che nel modificare l'art. 7 della citata L.R. n. 25/2000, istituisce l'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (già A.R.I.C);

VISTA la L.R. n. 4 del 12/01/2018 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti" che all'art. 2 prevede "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016";

VISTA la D.G.R. n. 582 del 4/10/2019 recante: ""DGR 501 del 14/8/2019- Modifica del Regolamento di attuazione ARIC approvato con DGR 501 in data 14/8/2019";

VISTA la L.R. n.25 del 06.06.2023 ad oggetto "Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo";

ATTESO che l'AreaCom ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza all'avv. Donato Cavallo;

VISTE le Determinazioni:

- n. 285 del 30.8.2023 recante "Procedura negoziata in affidamento diretto per urgenza ex art.76 co.2 lett.c) d.lg. n.36/2023 per la gestione operativa dell'impianto sportivo denominato "Le Naiadi" in Pescara sino al 31.12.2023. CIG A0078D2510. Provvedimento di aggiudicazione"
- n. 317 del 27.9.2023 recante "Gara aperta per l'affidamento in concessione della gestione operativa dell'impianto sportivo denominato "le Naiadi" in Pescara ai sensi dell' art. 3 della l.r. n. 27 del 19.06.2012 (ai sensi dell'art.164 e segg. del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) - CIG 987786828B - Provvedimento di aggiudicazione"
- n. 368 del 18.11.2023 recante "GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "LE NAIADI" IN PESCARA AI SENSI DELL' ART. 3 DELLA L.R. N. 27 DEL 19.06.2012. Provvedimento di annullamento in autotutela determinazioni direttoriali n.285/2023 e 317/2023";
- n. 370 del 22.11.2023 recante "Gara aperta per l'affidamento in concessione della gestione operativa dell'impianto sportivo denominato "Le Naiadi" in Pescara ai sensi dell' art. 3 della L.R. n. 27 del 19.06.2012. Provvedimento di conferma annullamento in autotutela determinazioni direttoriali n.285/2023 e 317/2023 disposto con determina n.368/2023";

PRESO ATTO del ricorso notificato in data 18.12.2023 proposto dinanzi il TAR di L'Aquila Regionale dal prefato CLUB AQUATICO PESCARA SSD A R.L per l'annullamento:

- della determinazione di AreaCom n. 368 del 18.11.2023, notificata in pari data al Club Aquatico Pescara, recante in oggetto: «gara aperta per l'affidamento in concessione della gestione operativa dell'impianto sportivo denominato "Le Naiadi" in Pescara ai sensi dell'art. 3 della LR. n. 27 del 129.06.2012. Provvedimento di annullamento in autotutela determinazioni direttoriali n. 285/2023 e 317/2023», nonchè di ogni altro atto prodromico, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché sconosciuto alla ricorrente, con riserva di motivi aggiunti;
- della determinazione dirigenziale n. DPH002/370 del 21.11.2023 con la quale la Regione Abruzzo ha disposto di "annullare il verbale del 13.10.2023 di esecuzione del contratto in via d'urgenza alla Club Aquatico ASD, alla ditta affidataria della concessione della gestione operativa dell'impianto sportivo denominato "Le Naiadi" in Pescara, Viale della Riviera – 343 (CIG 987786828B), prot. RA/0419529/23 del 13.10.2023" e di "ordinare all'O.E. Club Aquatico SSD a r.l. la riconsegna del complesso sportivo "Le Naiadi", nonchè di ogni altro atto prodromico, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché sconosciuto alla ricorrente, con riserva di motivi aggiunti;

- dei provvedimenti del Comune di Pescara prot. n. 0236246/2023 e prot. n. 0235919/2023 del 21.11.2023 con i quali il Dirigente del Settore dello Sviluppo Economico – Sportello Unico per le Attività Produttive ha ordinato la cessazione di tutte le attività svolte nella struttura sportivo ricettiva sita in Via della Riviera n. 343 denominata “Le Naiadi” nonché delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all’interno di detto centro, nonché di ogni altro atto prodromico, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché sconosciuto alla ricorrente, con riserva di motivi aggiunti; e per la condanna delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro ovvero ciascuna per quanto di rispettiva responsabilità e competenza, al risarcimento del danno per equivalente in favore della parte ricorrente, pari al danno emergente ed al lucro cessante scaturenti dall’adozione dei gravati provvedimenti.”;

RITENUTO di dover resistere in giudizio ai fini della difesa dell’operato dell’Agenzia;

VISTA la nota inviata all’Avvocatura Regionale prot. n. 424 del 30.01.2020 con la quale veniva chiesto il patrocinio legale in favore dell’Agenzia o in caso di riscontrata impossibilità se sia consentito il ricorso al patrocinio legale dell’Avvocatura di Stato;

VISTA la nota n° 35525 del 6.2.2020 di riscontro alla sopracitata nota n° 424 del 30.1.2020 che rilevava quale motivo ostativo al richiesto patrocinio l'orientamento della Corte Costituzionale che, in più di un'occasione, ha sancito il divieto imposto agli enti dipendenti dalle Regioni di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura regionale;

DATO ATTO che l’Avvocatura Regionale ha opinato nella predetta nota la possibilità di assunzione del patrocinio legale dell’Agenzia da parte dell’Avvocatura di Stato in forza dell’art. 43 del R.D. 30.10.1933, n° 1611, commi 1 e 5 e ha inoltrato la medesima all’Avvocatura dello Stato per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza;

DATO ATTO che allo stato non risultano determinazioni in merito da parte dell’Avvocatura dello Stato;

ESAMINATI i profili professionali dell’Avv. Fabrizio Rulli e dell’Avv. Eugenio Galluppi;

VISTA la procura ad litem conferita dal Direttore Generale agli avvocati Fabrizio Rulli e Eugenio Galluppi in data 20.12.2023 relativamente al contenzioso istruito con ricorso proposto dal CLUB AQUATICO PESCARA SSD A R.L. dinanzi al TAR di L’Aquila avverso l’Agenzia;

VISTA la richiesta all’avv. Eugenio Galuppi (Prot. Areacom n. 43/24 del 5.1.2024) di produrre preventivo di spesa, nonché di rimettere parere, nell’ambito dell’affidamento di incarico in corso di adozione, circa le probabilità di soccombenza dell’Agenzia nel contenzioso in corso, al fine della valutazione degli accantonamenti da effettuare in bilancio prescritti dai principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011, viepiù in considerazione del valore ingente della causa (euro 6.500.000,00);

VISTO il parere pro veritatem rimesso dall’avv. Eugenio Galluppi (Prot. Areacom 43/24 del 18.12.2023) contestualmente al preventivo di spesa ritenuto conforme alla tariffe professionali vigenti applicabili e altresì proporzionato e congruo rispetto al valore e all’importanza del contenzioso da gestire;

RITENUTO di dover conferire l'incarico alla rappresentanza e difesa dell'Areacom nel giudizio in oggetto all'avv. Fabrizio Rulli e all'avv. Eugenio Galluppi;

RITENUTO di dover subordinare l'efficacia dell'atto all'acquisizione della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse da parte dei professionisti in parola;

PRECISATO che:

- il presente incarico per la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia non è da ritenersi sovrapponibile ad un procedimento per affidamento diretto di un servizio di supporto continuativo regolato dal Codice dei contratti in quanto il conferimento di un incarico di difesa in giudizio costituisce un contratto d'opera professionale regolato dal Codice Civile;
- che esiste una precisa distinzione tra incarichi professionali di consulenza e appalto di servizi in quanto integrano istituti giuridici differenti nei presupposti, nell'esecuzione e nei limiti come si evince dalla lettura sistematica degli orientamenti del Consiglio di Stato, dell'ANAC e della Corte dei Conti in materia di incarichi legali;
- la scelta dei professionisti in argomento è giustificata innanzitutto dallo specifico cv professionale dei difensori che hanno dimostrato una profonda esperienza nel contenzioso in materia di affidamento dei contratti pubblici, con risultati favorevoli in favore dell'Ente in altri delicati contenziosi;
- i suddetti difensori hanno già approfondito il tema della controversia avendo rimesso uno specifico parere sul contenuto del ricorso e sulla fondatezza o meno delle domande di annullamento nonché di risarcimento ivi contenute;
- l'urgenza della costituzione in giudizio (termine per il deposito scadenza il 24.01.2024 ore 12.00 anche per il deposito dei documenti !!!) non consente di optare per il conferimento di incarico ad altri avvocati che, per quanto dotati di specifica competenza in materia, non hanno la necessaria conoscenza degli atti di giudizio per elaborare un'adeguata strategia difensiva relativa al ricorso presentato da controparte in una situazione nella quale difettano i tempi per approntare un adeguato studio della controversia che consenta un'opportuna difesa;

PRESO ATTO della mail del 22.01.2024 ore 11.39 con cui le Dirigenti Lucia Del Grosso e Daniela Musa hanno comunicato la indisponibilità al rilascio del parere di competenza;

RILEVATO che tale decisione non tiene conto della peculiarità della vicenda e della esigenza di affrontare in modo consapevole e tempestivo il giudizio in tempi così ristretti;

CONSIDERATO che la decisione assunta dai Dirigenti sopra citati non tiene altresì conto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C-264/2018) secondo cui gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa degli appalti ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014 in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese «solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza»;

RITENUTO inoltre che, come espressamente e chiaramente rinvenibile nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento, l'incarico in argomento contiene tutti i criteri di legittimità previsti dalla Corte dei Conti (cfr. Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2005 – Relazione allegata) ovvero: rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione; inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico; indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; indicazione della durata dell'incarico; proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione e che lo stesso è, infine, in linea con la sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti-Lazio la quale ha stabilito che i mandati di patrocini in giudizio, caratterizzati dall'elemento fiduciario, non sono soggetti ad una procedura di evidenza pubblica.

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano quali parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di conferire** l'incarico alla rappresentanza e difesa dell'AreaCom (già ARIC) nel giudizio in oggetto all'Avv. Fabrizio Rulli e all'Avv. Eugenio Galluppi;
3. **di dare mandato** agli uffici competenti per gli adempimenti amministrativi e contabili;
4. **di dare atto** che il presente incarico ricomprende ogni più ampio potere necessario ai professionisti per l'espletamento del mandato conferito, ivi la facoltà di scegliere un domiciliatario presso il foro della lite.
5. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

L'Estensore

(rag. Federica De Iuliis)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(.....)

Il Dirigente Amministrativo

(.....)

Il Dirigente Tecnico

(.....)

Il Direttore Generale

(avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AREACOM nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Generale

(avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente